

## DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

*Copia*

N° 21 del Reg.

Data: 08/03/2013

**OGGETTO:** Criteri di calcolo dei canoni e del capitale di affranco, dei terreni comunali gravati da livello.-

L'Anno DUEMILATREDICI (2013), il giorno OTTO (08) del mese di MARZO alle ore 11,00, nella sala delle adunanze del Comune, sotto la presidenza del Geom. Franco MARTINO nella sua qualità di Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale

PER RIUNIONE ORDINARIA (ART. 4 REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA COMUNALE)

Componenti	Presenti	Assenti	
Geom Martino Franco	X		Assegnati n.: 5
Sig. Mastrantuono Luigi	X		In Carica n.: 5
Sig. Volpe Emilio		X	Presenti n.: 3
Sig. Scotillo Antonio	X		Assenti n.: 2
Sig. Andresano Tullio		X	Assenti i Signori: Sig. Volpe Emilio - Sig. Andresano Tullio -

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale.

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97 comma 4.a, del T.U.E.L. n. 267/2000), il Segretario Comunale Dott. Fernando Antico;

**Il Presidente** dichiara aperta la riunione sull'argomento ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato, premettendo che, sulla proposta della presente deliberazione i responsabili delle aree interessate hanno espresso il proprio parere, come di seguito riportato:

AREA INTERESSATA	AREA FINANZIARIA
VISTO: si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1 del T.U.E.L. n. 267/2000-  Dalla Residenza Comunale 08/03/2013      IL RESPONSABILE DELL'AREA F.to Ing Vito Brenca [Tecnica]	SI DA ATTO che sulla presente proposta di deliberazione non è richiesto il parere del Responsabile dell'Area Finanziaria in ordine alla regolarità contabile/copertura finanziaria.

## LA GIUNTA COMUNALE

### **PREMESSO:**

-**che** è necessario procedere, al fine di dare osservanza alle norme di legge che richiedono la formazione e l'aggiornamento dell'inventario dei beni comunali e la verifica della reale consistenza dello stato patrimoniale di questo Ente, alla ricognizione, tra l'altro, dei terreni comunali che risultano gravati da livello anche per determinarne la persistente corrispondenza o meno dei medesimi alle finalità strutturali dello stesso e dare seguito, ove tali finalità risultino venute meno, alla dismissione dei relativi diritti come consentito dall'art. 58 del D.L. 112/2008 come convertito nella Legge 133/2008 e successive modificazioni;

-**che** risulta necessario, al fine di evitare responsabilità a carico di questo Ente e concorrere a scongiurare altresì l'aumento del costo dei servizi erogati ai cittadini o consentirne il miglioramento qualitativo nell'ottica del rispetto dei principi di contabilità economica, esigere la corresponsione dei canoni maturati ed ancora non prescritti ai sensi dell'art. 2948 cod.civ. nonché del canone relativo all'annualità in corso il cui onere grava sui livellari dei terreni sopra citati ;

-**che** risulta necessario, infine, considerato che i rapporti di livello risalgono a considerevole tempo addietro per cui, allo stato attuale, non è dato rinvenire negli archivi comunali gli atti originari di costituzione e desumerne, pertanto, l'ammontare dei canoni all'epoca stabiliti, fissare il criterio per la determinazione di tali canoni e, conseguentemente, del corrispondente capitale di affranco al fine di evadere le eventuali richieste di soggetti aventi titolo all'acquisto della piena proprietà sugli stessi ;

-**che** la determinazione dell'ammontare di tali canoni deve essere operata alla luce del principio introdotto nell'ordinamento giuridico per effetto delle sentenze della Corte Costituzionale nn. 406/1988 ; 143/1997 e 160/2008 in base al quale per la corretta determinazione del canone enfiteutico, al quale deve essere rapportato quello di livello per l'analogia che lega i due istituti giuridici del tutto similari, si deve avere riguardo ad un valore che rappresenti, con ragionevole approssimazione, quello connesso alla realtà effettiva anziché quello storico ;

**CONSIDERATO** che, come espresso dalla Sezione Regionale di Controllo per la Campania della Corte dei Conti, con parere n. 18 reso in data 18/05/2006 al Comune di Teggiano *"/ canoni ed i livelli, di che trattasi, in genere nell'Italia Meridionale derivano dall'allodiazione di antiche proprietà collettive che, come tali, godono della imprescrittibilità nonché della inalienabilità e della inusucapibilità"* per cui risulta obbligatorio per i Comuni riscuotere tali canoni;

**CONSIDERATO** infine, che in base al suddetto parere la legge n. 16 del 29 gennaio 1974 non è applicabile al patrimonio degli Enti locali per cui non è consentito ai medesimi procedere alla cancellazione di canoni, censi e livelli a qualsiasi epoca essi risalgano e quale ne sia stato il valore iniziale ;

### **RITENUTO, pertanto,**

-**di** attivare, in esecuzione della volontà di questa Amministrazione Comunale di pervenire ad una corretta gestione del demanio comunale ed in conformità all'indicato parere reso dalla Sezione regionale di Controllo per la Campania della Corte dei Conti, la procedura finalizzata al recupero dei canoni livellari gravanti sui terreni comunali che risultano catastalmente gravati da livello a favore dei privati possessori mediante l'espletamento dei conseguenti adempimenti amministrativi necessari a regolarizzare le situazioni in essere;

-**di** poter condividere quanto contenuto nella circolare della Regione Campania del 7/11/2007, avente ad oggetto "Adeguamento dei canoni di natura enfiteutica sui terreni di Uso Civico" ai fini di una corretta determinazione dei canoni da applicarsi sui terreni agricoli comunali facendo riferimento - stante il vuoto legislativo venutosi a determinare a seguito dell'abrogazione degli articoli 9 e 62 della legge 3 maggio 1982, n. 203, in materia di contratti agrari, per effetto della sentenza n. 318 emessa dalla Corte Costituzionale in data 1° luglio 2002 - dello stesso criterio di calcolo indicato dalla circolare in questione e costituito dal reddito dominicale moltiplicato per il coefficiente 7,5 ;

## **VISTI**

il parere della Sezione Regionale di Controlla per la Campania della Corte dei Conti n.18 del 18/05/2006;

- la circolare regionale 7/11/2007;
- Le leggi 22/07/1966,n.607 ; 18/12/1970,n. 1138 ;
- Gli articoli 971,972 e 973 del codice civile

**VISTO** il parere favorevole espresso dai Funzionari Responsabili in ordine alle rispettive competenze, ai sensi dell'art.49, comma 1, del D.Leg.vo 18 Agosto 2000,n.267;

**A VOTI** unanimi e palesi espressi nei modi e termini di legge;

## **DELIBERA**

**DI ADOTTARE - ai fini di cui sopra-** la seguente stima di calcolo per la determinazione dei canoni relativi ai terreni in premessa indicati :

**RD x 7,5**

Il criterio di calcolo del canone, di cui al punto precedente, potrà essere adottato, attesa la mancanza di documentazione probatoria risalente all'epoca nella quale gli antichi livelli su terreni comunali non soggetti all'uso civico vennero istituiti, per la determinazione del capitale di affranco degli immobili che costituiscono ancora oggi oggetto di livello come riscontrabile dalle visure catastali. In tali casi, che andranno sottoposti all'attenta indagine dei competenti Uffici comunali al fine di accertare l'esatto numero dei rapporti in atto e la reale consistenza, ricondotta all'attualità, dei terreni che risultano gravati dal livello- il quale è riconducibile alla fattispecie dell'enfiteusi regolata dalle norme del codice civile- potrà procedersi all'affrancazione , su richiesta del soggetto avente titolo, mediante apposito contratto stipulato nelle forme degli atti pubblici, dopo che sarà risultato soddisfatto l'obbligo della corresponsione dei canoni riferiti agli anni precedenti ma non ancora prescritti, ai sensi dell'art. 2948 del codice civile e previo inserimento dei suddetti terreni nel piano delle alienazioni ai fine della relativa dismissione .Il prezzo di affranco sarà determinato moltiplicando il canone aggiornato per 15 volte ai sensi delle leggi 22/7/1966,n.607; 18/12/1970, n.1138,nel relativo testo ancora vigente, e degli articoli 971,972 e 973 del codice civile. Ove i predetti terreni risultino avere natura demaniale, si procederà alla relativa affrancazione previo accertamento,oltre che dell'esistenza delle condizioni di legge, dell'assenza di inderogabili motivi d'interesse pubblico ostativi all'affrancazione.

**DI TRASMETTERE** ,in elenco, la presente deliberazione ai Sigg.ri capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del T.U.E.L. 18.08.2000,n . 267.-

**CON SEPARATA** votazione palese, ad esito favorevole unanime, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 - co. 4° del T.U.E.L. 18.08.2000,n. 267.-

Letto, approvato e sottoscritto  
Sindaco  
F.to Geom. Franco MARTINO

L'ASSESSORE  
F.to Sig. Luigi MASTRANTUONO

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Dott. Fernando Antico



### PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione, ai sensi dell'art. 124 - del T.U.E.L. n° 267/2000, VIENE affissa all'Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi a decorrere dal - 5 LUG. 2013

E' stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4 del T.U.E.L. n. 267/2000)

E' stata trasmessa con lettera n. 2796, in data - 5 LUG. 2013, ai Sigg. Capigruppo Consiliari, come prescritto dall'art. 125, del T.U.E.L. n. 267/2000;

Dalla Residenza Comunale, - 5 LUG. 2013



IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Dott. Fernando Antico

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo e di ufficio

Dalla Residenza Comunale,

- 5 LUG. 2013



*[Handwritten signature]*

### ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli Atti d'Ufficio,

#### ATTESTA

che la presente deliberazione E' STATA AFFISSA all'Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi a decorrere dal - 5 LUG. 2013 come prescritto dall'art. 124, comma 1, del T.U.E.L. n. 267/2000) ed è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, c. 3, del T.U. n. 267/2000).

Dalla Residenza Comunale,



IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Dott. Fernando Antico